



Numero 2 / 2025

Michele DE LUCA

**Doppia pregiudizialità e rapporto tra l'ordinamento  
dell'Unione europea e l'ordinamento italiano:  
un problema di compatibilità?**

# Doppia pregiudizialità e rapporto tra l'ordinamento dell'Unione europea e l'ordinamento italiano: un problema di compatibilità?\*

Michele DE LUCA

già Presidente titolare della sezione lavoro della Corte di cassazione; Avvocato cassazionista

## Abstract

In principio, sono recenti sentenze di accoglimento della nostra Corte costituzionale, che dichiarano l'illegittimità costituzionale – in relazione all'articolo 117, primo comma, della costituzione (come *novellato* dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) – di norme dell'ordinamento italiano, perché in contrasto con norme - dotate di *efficacia diretta* – del diritto dell'Unione europea.

Risultano investite, infatti, da diffuse critiche della dottrina - per l'asserita incompatibilità con il rapporto tra i due ordinamenti (unionale, già comunitario, appunto, ed italiano) – in base, essenzialmente, al rilievo che le norme *direttamente efficaci* del diritto dell'Unione si applicano in luogo delle norme confliggenti degli ordinamenti interni dei paesi membri.

Ora il rilievo addotto – a sostegno della asserita incompatibilità – concorre, bensì, ad integrare l'assetto – condiviso dalla Corte di giustizia e dalla nostra Corte costituzionale (a far tempo dalla *sentenza Granital* 170/1984 della stessa Corte costituzionale) – del rapporto tra i due ordinamenti. Ne trascura, tuttavia, il rilievo – che concorre ad integrarlo – secondo cui la norma unionale (già comunitaria) – benché dotata di *efficacia diretta* (ancor più, sia detto per inciso, se ne sia sprovvista) – non comporta, in nessun caso, la rimozione della norma confliggente dell'ordinamento interno degli stati membri e, con essa, la *conformazione* dello stesso ordinamento interno a quello dell'Unione, alla quale i paesi membri sono obbligati in dipendenza della loro appartenenza all'Unione.

Né possono provvedere - alla *conformazione* prospettata, appunto – istituzioni dell'Unione – in particolare, le sentenze della Corte di giustizia – in quanto non interferiscono sugli ordinamenti interni degli stati membri

La reciproca *autonomia* dei due ordinamenti – nella configurazione che ne viene proposta dalla nostra Corte costituzionale – riserva, infatti, agli stati membri la *conformazione* – alla quale sono obbligati – del proprio ordinamento interno al diritto dell'Unione.

In tale prospettiva, l'iniziativa spontanea degli stati membri – nella stessa *forma* della propria norma confliggente con il diritto dell'Unione - si coniuga – per la realizzazione, appunto, della *conformazione* prospettata - con l'*efficacia generale* delle pronunce di accoglimento della nostra Corte costituzionale, a tale scopo *agevolate* dalla emersione del nuovo parametro costituzionale (articolo 117, primo comma, costituzione, nel testo *novellato* ora vigente, cit.), come integrato – quale *fonte interposta*, in forza del *rinvio libero* della stessa norma costituzionale (art.117, primo comma, cit.) - dalla norma del diritto unionale, con la quale contrasta – nel caso concreto – il diritto interno.

Agevole, a questo punto, la conclusione.

Lungi dal risultare incompatibile – con l'assetto condiviso del rapporto tra diritto unionale (già comunitario) e ordinamento italiano – la giurisprudenza costituzionale – investita da critiche della dottrina, per l'asserita incompatibilità con lo stesso assetto condiviso - ne costituisce, invece, coerente evoluzione, agevolata dalla emersione del parametro costituzionale prospettato.

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

## Sommario:

1. *Doppia pregiudizialità* e rapporto tra l'ordinamento dell'Unione europea e l'ordinamento italiano: definizione e impostazione del tema di indagine.
2. Rapporto tra il diritto dell'Unione europea e l'ordinamento italiano: assetto condiviso dalla Corte di giustizia e dalla nostra Corte costituzionale (fin dalla sentenza *Granital* della stessa Corte costituzionale).
3. Segue: *scostamento*, nel corso della c.d. *saga Taricco* - dall'assetto condiviso del rapporto tra i due ordinamenti - e successiva rimozione.
4. **Segue: Conformazione del diritto italiano al diritto dell'Unione.**

1. *Doppia pregiudizialità* e rapporto tra l'ordinamento dell'Unione europea e l'ordinamento italiano: definizione ed impostazione del tema di indagine.

1.1. In principio, sono recenti sentenze di accoglimento della nostra Corte costituzionale<sup>1</sup>. Dichiarano, invero, l'illegittimità costituzionale – in relazione all'articolo 117, primo comma, della costituzione (come *novellato* dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) – di norme dell'ordinamento italiano, perché in contrasto con norme - dotate di *efficacia diretta* – del diritto dell'Unione europea. Risultano investite, tuttavia, da diffuse critiche della dottrina<sup>2</sup> - per l'asserita incompatibilità con il rapporto tra i due ordinamenti (unionale, già comunitario, appunto, ed italiano) – in base, essenzialmente, al rilievo che le norme *direttamente efficaci* del diritto dell'Unione si applicano in luogo delle norme confliggenti degli ordinamenti interni dei paesi membri.

1.2. Ora il rilievo addotto – a sostegno della asserita incompatibilità - concorre, bensì, ad integrare l'assetto – condiviso dalla Corte di giustizia e dalla nostra Corte costituzionale (fin dalla sentenza *Granital* della stessa Corte costituzionale) – del rapporto tra i due ordinamenti (unionale, già comunitario, appunto, ed italiano)

---

<sup>1</sup> Vedi, per tutte, Corte cost. n.15 del 12 febbraio 2024 (annotata da A.Ruggeri, [Ancora in tema di tecniche di risoluzione delle antinomie tra norme interne e norme sovranazionali self-executing \(a prima lettura di Corte cost. n. 15 del 2024\)](#), negli [Studi 2024/I](#) di consulta on line, 301 del 2024; O. Scarcello, [Un altro passo nel processo di riaccantonamento del sindacato di costituzionalità eurounitario. Nota a Corte cost., sentenza n. 15 del 2024](#), in [Osservatorio costituzionale](#); L. Tomasi, [Diretta applicazione del diritto UE e incidente di costituzionalità nel giudizio antidiscriminatorio: la sentenza n. 15 del 2024 della Corte costituzionale](#), in [Lavoro Diritti Europa](#); G. Patarini, [Le peculiarità del procedimento antidiscriminatorio ex art. 28, d. lgs. 150 del 2011 e i rapporti fra norme interne e norme dell'Unione Europea. Nota a Corte cost. sentenza n. 15 del 2024](#), in [Osservatorio costituzionale](#); S. Barbareschi, [«L'ordinato funzionamento delle fonti interne» e il «concorso» degli strumenti di tutela dei diritti. Considerazioni sulla sentenza n. 15 del 2024](#), in [Nomos](#)); Corte cost. n. 181 del 19 novembre 2024 (annotata da: A. Ruggeri, [La doppia pregiudizialità torna ancora una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto \(a prima lettura di Corte cost. n. 181 del 2024\)](#), in [Studi 2024](#) di Consulta online, 1346; N. Zanon, [Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost.](#), in [federalismi.it](#).) Corte cost. n. 1 del 3 gennaio 2025; Corte cost. n. 7 del 4 febbraio 2025 (annotata da A. Ruggeri, [Verso l'obbligatorietà del sindacato accentratore sulle questioni di "eurounarietà-costituzionalità" in materia penale? \(A prima lettura di Corte cost. n. 7 del 4 febbraio 2025\)](#), in Consulta online, nella sezione [Studi 2025/I](#))

<sup>2</sup> Oltre i riferimenti, di cui alla nota che precede, vedi R. MASTROIANNI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell'articolo 11 della Costituzione*, in Quaderni AISDUE, 2025. Fascicolo n.1.

Ne trascura, tuttavia, il rilievo – che concorre ad integrarlo – secondo cui la norma unionale – benché dotata di *efficacia diretta* (ancor più, sia detto per inciso, se ne sia sprovvista) – non comporta, in nessun caso, la rimozione della norma confliggente dell'ordinamento interno degli stati membri e, con essa, la *conformazione* dello stesso ordinamento interno a quello dell'Unione, alla quale i paesi membri sono obbligati in dipendenza della loro appartenenza all'Unione.

1.3. Nè possono provvedere – alla *conformazione* prospettata, appunto - istituzioni dell'Unione e, in particolare, sentenze della Corte di giustizia.

Tali sentenze, infatti, sono bensì dotate della stessa efficacia giuridica delle fonti dell'Unione - che sono chiamate ad interpretare e ad applicare (vedi *infra*) - oltre a costituire *titolo esecutivo*, sia pure entro limiti assai ristretti (Art. 280, in relazione all'art. 299, TFUE).

Non interferiscono, tuttavia, sugli ordinamenti interni degli stati membri né in sede di rinvio pregiudiziale, né in sede di procedimento di infrazione (vedi *infra*).

La reciproca *autonomia* dei due ordinamenti – nella *configurazione* che ne viene proposta dalla nostra Corte costituzionale – (vedi *Infra*) – riserva, infatti, agli stati membri la *conformazione* – alla quale sono obbligati.<sup>3</sup>

1.4. Alternativa – rispetto all'adempimento spontaneo da parte degli stati membri, appunto, della obbligazione di *conformare* il proprio ordinamento al diritto dell'Unione – risulta, nel nostro ordinamento, la *efficacia generale* di qualsiasi sentenza di accoglimento della Corte costituzionale. Infatti - a seguito di declaratoria della illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge – “*la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*” (art. 136 cost.).

1.5. Soccorre, a tale scopo, l'emersione del parametro costituzionale – già implicito nel nostro ordinamento (art. 10 e 11 costituzione) – che riposa sulla imposizione esplicita, al legislatore (statale e regionale), del “*rispetto (...) dei vincoli derivanti - per quel che qui interessa - dall'ordinamento comunitario (...)*” (articolo 117, primo comma, costituzione, nel testo *novellato* ora vigente, cit.). Ad integrare il parametro costituzionale, tuttavia, concorre quale *fonte interposta* – in forza del *rinvio libero* della stessa disposizione costituzionale (art.117, primo comma, cit.) - la norma dell'ordinamento unionale, con la quale contrasta - nel caso concreto - l'ordinamento interno dello stato membro.<sup>4</sup>

1.6. Agevole risulta, a questo punto, l'anticipazione - in sintesi – di brevi conclusioni.

---

<sup>3</sup> Vedi, per tutti, Michele De Luca, *Il lavoro nel diritto comunitario (ora europolitano) e l'ordinamento italiano: (più di) trent'anni dopo*, in Lavoro Diritti Europa – LDE. N. 2/2020, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

<sup>4</sup> Vedi *infra*, spec. Corte costituzionale 24-10-2007, n. 349 (in Foro it., 2008, I, 39, n. ROMBOLI, TRAVI, CAPPUCCIO, GHERA; Corriere giur., 2008, 193, n. LUCIANI, CONTI; Giur. it., 2008, 309 (m), n. REPETTO, e565, n. CONFORTI, CALVANO; Giur. costit., 2007, 3535, n. CARTABIA, GUAZZAROTTI, SCIARABBA; Giust. civ., 2008, I, 49 (m), n. DUNI, STELLA RICHTER, e 585 1363 (m). n. SALVAGO) che risulta così massimata:

*L'art. 117, 1° comma, cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme pertanto, così come interpretate dalla corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117, 1° comma, cost., e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla corte costituzionale, sempre che la norma della convenzione non risulti a sua volta in contrasto con una norma costituzionale.*

In senso sostanzialmente conforme. Vedi Corte cost., 24-10-2007, n. 348 (ibidem).

Risalente. nel tempo, è l'assetto condiviso – dalla Corte di giustizia e dalla nostra Corte costituzionale (fin dalla sentenza *Granital* della stessa Corte costituzionale, appunto) - del rapporto tra l'ordinamento dell'Unione (già Comunità) europea e l'ordinamento italiano.

Né ha subito successive modifiche

Non è mancato, invero, qualche scostamento – dal prospettato assetto condiviso del rapporto tra l'ordinamento dell'Unione (già Comunità) europea e l'ordinamento italiano - nel corso della c.d. *saga Taricco*.

E' stato subito rimosso, tuttavia, da pronunce sopravvenute della stessa Corte costituzionale (vedi *infra*).

Mentre la giurisprudenza costituzionale recente (ricordata in apertura) – sulla quale si concentrano diffuse critiche della dottrina, per asserita incompatibilità con l'assetto condiviso prospettato – sembrano costituirne, invece, coerente evoluzione, agevolata dalla emersione del nuovo parametro costituzionale prospettato (articolo 117, primo comma, della costituzione, nel testo *novellato* ora vigente, cit.)..

Valga, tuttavia, il vero.

2. Rapporto tra il diritto dell'unione europea e l'ordinamento italiano: assetto condiviso dalla Corte di giustizia e dalla nostra Corte costituzionale (fin dalla sentenza *Granital* della stessa Corte costituzionale).

2.1. E' la sentenza *Granital* della nostra Corte costituzionale<sup>5</sup> – in consapevole contrasto con i *precedenti* della stessa Corte – ad inaugurare la condivisione dell'assetto, che – sul rapporto tra ordinamento comunitario (ora unionale) ed ordinamento italiano – era stato accolto dalla sentenza *Simmenthal* della Corte di giustizia<sup>6</sup>, in coerenza con la giurisprudenza della stessa Corte. Invero la sentenza *Granital* risulta così *massimata*:

*“È inammissibile, in riferimento all'art. 11 cost. e in relazione agli art. 177 e 189 del trattato Cee, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.p.r. 22 settembre 1978, n. 695, per la parte in cui non consente di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di prelievi agricoli, in quanto nelle materie riservate alla sfera di competenza della comunità il giudice ordinario deve egli stesso provvedere ad assicurare la piena e continua osservanza delle norme comunitarie direttamente applicabili (nella specie: i regolamenti), senza tener conto delle leggi nazionali, anteriori o successive, eventualmente confliggenti e senza quindi che sia necessario rivolgersi alla corte costituzionale per far dichiarare l'illegittimità costituzionale di tali leggi”.*

E la sentenza *Simmenthal* risulta *massimata* (recte: *sintetizzata*) – con il titolo “*disapplicazione da parte del giudice nazionale di una legge in contrasto col diritto comunitario*” - nei termini testuali seguenti:

*“L'applicabilità diretta del diritto comunitario significa che le sue norme devono esplicare pienamente i loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità.*

*Le disposizioni direttamente applicabili sono una fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro ch'esse riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto*

---

<sup>5</sup> Vedi Crte cost. 8 giugno 1984, n. 170, *Granital* (in Foro it., 1984, I, 2062, n. TIZZANO; Giust. civ., 1984, I, 2353, n. SOTGIU; Dir. comunitario scambi internaz., 1984, 193, n. CAPELLI DONNARUMMA; Giur. it., 1984, I, 1, 1521, n. BERRI; Dir. e pratica trib., 1984, II, 1073, n. MARESCA; Giur. costit., 1984, I, 1098 e 1222, n. GEMMA; Rivista AIC, 1984, n. PINELLI).

<sup>6</sup> Vedi Corte giust. 9 marzo 1978. In C 106/77, *Simmenthal*.

*\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni*

comunitario. Questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi nell'ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario.

In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere «ipso iure» inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche — in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri — di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie.

Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali, che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della Comunità, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe, infatti, a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d'impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, dagli Stati membri, mettendo così in pericolo le basi stesse della Comunità.

Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.

Mentre la condivisione, da parte delle due Corti – dell'assetto del rapporto tra ordinamento comunitario (ora unionale) e ordinamento italiano – risulta lucidamente scolpita, dalla sentenza *Granital* (punto 5 della motivazione), nei termini testuali seguenti:

“5. - Il risultato cui è pervenuta la precedente giurisprudenza va, quindi, ridefinito, in relazione al punto di vista, sottinteso anche nelle precedenti pronunzie, ma non condotto alle ultime conseguenze, sotto il quale la fonte comunitaria è presa in considerazione nel nostro ordinamento. Il giudice italiano accerta che la normativa scaturente da tale fonte regola il caso sottoposto al suo esame, e ne applica di conseguenza il disposto, con esclusivo riferimento al sistema dell'ente sovranazionale: cioè al solo sistema che governa l'atto da applicare e di esso determina la capacità produttiva.

Le confliggenti statuizioni della legge interna non possono costituire ostacolo al riconoscimento della "forza e valore", che il Trattato conferisce al regolamento comunitario, nel configurarlo come atto produttivo di regole immediatamente applicabili. Rispetto alla sfera di questo atto, così riconosciuta, la legge statale rimane infatti, a ben guardare, pur sempre collocata in un ordinamento, che non vuole interferire nella produzione normativa del distinto ed autonomo ordinamento della Comunità, sebbene garantisca l'osservanza di essa nel territorio nazionale.

D'altra parte, la garanzia che circonda l'applicazione di tale normativa è - grazie al precetto dell'art. 11 Cost. , com'è sopra chiarito - piena e continua. Precisamente, le disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità devono, al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio italiano, senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello Stato. Non importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore o successiva. Il regolamento comunitario fissa, comunque, la disciplina della specie. L'effetto connesso con la sua vigenza è perciò quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale. In ogni caso, il fenomeno in parola va distinto dall'abrogazione, o da alcun altro effetto estintivo o derogatorio, che investe le norme all'interno dello stesso ordinamento statale, e ad opera delle sue fonti. Del resto, la norma interna contraria al diritto comunitario non risulta - è stato detto nella sentenza n. 232/75, e va anche qui ribadito - nemmeno affetta da alcuna nullità, che possa essere accertata e dichiarata dal

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

giudice ordinario. Il regolamento, occorre ricordare, è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l'ordinamento della Comunità e quello dello Stato - ed i rispettivi processi di produzione normativa - fossero composti ad unità. Ad avviso della Corte, tuttavia, essi, per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla CEE va intesa come si è con la presente pronunzia ritenuto: nel senso, vale a dire, che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario.

La conseguenza ora precisata opera però, nei confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia; e d'altronde, è appena il caso di aggiungere, essa soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalità”.

2.2. Resta quindi, nella giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, la *configurazione* del diritto comunitario (ora unionale) e di quello interno – “*come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato*” (così, testualmente, la sentenza *Granital*, punto 4 della motivazione) – l'unica divergenza rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che li configura come *unico ordinamento complesso*.

Coerentemente, il diritto comunitario (ora unionale) è destinato ad operare immediatamente - nella nostra sfera territoriale, come in quella di ogni altro Stato membro – e l'ordinamento italiano consente - in virtù del particolare rapporto con l'ordinamento comunitario (ora unionale), e della sottostante limitazione della sovranità statale – che, nel territorio nazionale, il diritto comunitario (ora unionale), appunto, “*spieghi effetto in quanto tale e perché tale*” (così la sentenza *Granital*, loc. ult. cit.).

Palese risulta il rilievo che, a tale scopo, assumono la *specialità* dell'ordinamento comunitario (ora unionale) – e la sua *primazia* rispetto agli ordinamenti degli stati membri – in funzione della *efficacia* delle norme comunitarie (ora unionali), appunto, nel territorio e sull'ordinamento italiano, come di ogni altro stato membro.

2.3. In principio, è la configurazione della Comunità (ora Unione) europea – proposta sin da remota sentenza della Corte di giustizia <sup>7</sup>– come “*ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini*”.

Coerentemente – è la stessa Corte di giustizia a stabilirlo – “*il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li*

---

<sup>7</sup> Corte giust. 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, in causa C-26/62, EU:C:1963:1, in curia - formulario di ricerca, ora in Dir. pen. globalizzazione, 2020, 359 (m), n. RACCA

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie”.

Con la prospettata *specialità* dell'ordinamento comunitario (ora unionale), ne concorre la *primazia* rispetto agli ordinamenti nazionali degli stati membri.

La fonte giurisprudenziale del *primato* – nell'ordinamento comunitario – si coniuga con la *base giuridica costituzionale*, nel nostro come in altri ordinamenti interni degli stati membri.

2.4.E' lo stesso trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – ad attestare la fonte giurisprudenziale del primato, nel proprio ordinamento – laddove (17.dichiarazione sul primato, allegata al trattato) si legge testualmente:

“La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260)”:

Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007.

“Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 ( 1 ) ) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia”.

( 1 ) “(...) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.”».<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lo ribadisce, lucidamente la sentenza Granital della nostra Corte costituzionale, laddove – dopo avere sottolineato l'intervenuta convergenza con la Corte di giustizia (alla conclusione testé enunciata perviene, per parte sua, anche la Corte del Lussemburgo) – così prosegue;

“Detto Collegio considera, è vero, la fonte normativa della Comunità e quella del singolo Stato come integrate in un solo sistema, e quindi muove da diverse premesse, rispetto a quelle accolte nella giurisprudenza di questa Corte.

Quel che importa, però, è che col giudice comunitario si possa convenire nel senso che alla normativa derivante dal Trattato, e del tipo qui considerato, va assicurata diretta ed ininterrotta efficacia: e basta questo per concordare sul principio secondo cui il regolamento comunitario è sempre e subito applicato dal giudice italiano, pur in presenza di confliggenti disposizioni della legge interna”.

La sentenza Simmenthal della Corte di giustizia (9 marzo 1978, in causa 108), infatti, stabilisce testualmente (punto 17):

“(...) in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere “*ipso iure*” inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche – in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri – di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie”.

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

2.5. Con la fonte giurisprudenziale del *primato* nell'ordinamento comunitario (ora unionale), concorre – nel nostro ordinamento interno, come in quello di altri paesi membri – la *base giuridica costituzionale*, quale risulta (art. 11 della nostra costituzione) nei termini testuali seguenti:

“L'Italia (. . . . .) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (. . . . .)”.

Fin dalla sua prima formulazione in Assemblea costituente <sup>9</sup>, il principio di *autolimitazione della sovranità dello stato* è posto in relazione con l'*idea degli stati uniti d'Europa* <sup>10</sup>.

Palesi risultano le *suggerimenti resistenziali* <sup>11</sup>

Coerente con la *cessione di sovranità*, la *primazia* dell'ordinamento comunitario (ed, ora, eurounitario) <sup>12</sup> ne comporta la *prevalenza* sugli ordinamenti interni degli stati membri.

2.6. Coerente con la prospettata *specialità* dell'ordinamento comunitario – e con la sua *primazia* rispetto agli ordinamenti degli stati membri – risulta la *efficacia diretta* delle norme comunitarie (ora unionali), appunto, *immediatamente precettive*, perché di *contenuto certo ed incondizionate*.

Riguardava, tuttavia, le norme di *fonti primarie* (trattati, regolamenti) – che vincolano in ogni loro elemento – e la *Carta di Nizza*, dopo che il *trattato di Lisbona* (art. 6) le ha attribuito *lo stesso valore del trattato*.

Per le direttive – che impongono agli stati membri soltanto un *obbligo di risultato* – la *efficacia diretta* era invece limitata – parimenti per le *norme immediatamente precettive* – ai rapporti con lo *stato* (c.d. *efficacia diretta verticale*), mentre era esclusa per i *rapporti tra privati* (c.d. *efficacia diretta orizzontale*).

In tale prospettiva, va ricordato, tuttavia, che le sentenze della Corte di giustizia sono fonti ulteriori dell'ordinamento comunitario (ed, ora, eurounitario) <sup>13</sup> e, di conseguenza,

---

<sup>9</sup> “lo stato consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla organizzazione ed alla difesa della Patria”: è questo il testo – della parte, che qui interessa – dell'emendamento Dossetti, diventato articolo 11 della costituzione nei termini testuali seguenti: “L'Italia (. . . . .) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

<sup>10</sup> Fin dall'inizio della discussione sull'emendamento Dossetti (seduta 3 dicembre 1946 della prima sottocommissione della Commissione per la costituzione, Atti, 447 ss., spec. 452 e 454), ne è stato riconosciuto *implicito* il riferimento agli *Stati uniti d'Europa* (vedi interventi del presidente Tupini e di Moro).

<sup>11</sup> Vedi, per tutti, GIACOMO DELLEDONNE, *La resistenza in assemblea costituente e nel testo costituzionale italiano del 1948*, relazione alla giornata di studio e memoria per il sessantesimo anniversario della Costituzione italiana, organizzato a Sant'Annadi Stazzena (Lucca) dalla Scuola Sant'Anna di Pisa (21 novembre 2008, in *Historia costituzional* numero 19, 2009, <http://historia costituzional.com>, pagine 217-241, *passim*, spec. § V, *Resistenza, risorgimento ed esperienze europee*, laddove conclude:

“( . . . . . ) In questo modo la costituzione si salda con la resistenza e con i primi appelli europeisti, come quello di Ventotene lanciato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.”

Allo stesso saggio si rinvia per riferimenti ulteriori.

<sup>12</sup> Sulla *primazia*, vedi da ultimi: Corte cost n. 142 del 5 luglio 2018 – in tema di *aiuti di stato* – laddove si legge: “L'obbligatorietà vale per tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici (Corte di giustizia, sentenza 13 febbraio 2014, in causa C-69/13, Mediaset spa), imponendo loro – in base al principio di “primazia” del diritto dell'Unione – di non applicare le norme interne contrastanti (in termini generali, Corte di giustizia, sentenza 21 maggio 1987, in causa 249/85, Si tratta di conclusione recepita in modo uniforme anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le altre, sezione lavoro, sentenza 5 settembre 2013, n. 20413; sezione quinta civile, 12 settembre 2012, n. 15207; sezione quinta civile, 11 maggio 2012, n. 7319).

<sup>13</sup> Sulla attribuzione alle sentenze della Corte di giustizia del valore di ulteriore fonte del diritto comunitario (ed, ora, dell'Unione europea), vedi: Corte giust. 13 maggio 1981, causa 66/80, in *Foro it.*, 1982, IV, 364; 6 luglio 1995, causa 62/93,

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

l'interpretazione – che ne risulti – delle direttive non ne condivide i prospettati limiti alla *efficacia diretta*

2.7. La *efficacia diretta verticale* delle direttive – proposta dalla Corte di giustizia – è stata accolta *tiepidamente* (per dirla con un eufemismo) dalla dottrina – secondo cui “*le norme giuridiche, per loro natura, hanno uno scopo pratico*” – in base, essenzialmente, al rilievo seguente:

“*Qualsiasi norma giuridica è concepita in modo da funzionare efficacemente (in questo caso, siamo soliti parlare, in francese, di effet utile). Se non è funzionale, non è una norma giuridica. (...) La funzionalità pratica per tutti gli interessati, che altro non è se non l'efficacia diretta, deve essere considerata la normale caratteristica di qualsiasi norma giuridica (...). In altri termini, “l'efficacia diretta” deve essere presunta, non deve essere accertata a priori*”.<sup>14</sup>

2.8. Tuttavia la stessa Corte di giustizia – fin da quando ha elaborato la *dottrina della efficacia diretta verticale* delle direttive – ha ritenuto fondamentale conoscere i limiti della nozione di *Stato* ai fini dell'applicazione, appunto, della dottrina dell'efficacia diretta verticale.<sup>15</sup>

Non risulta, talora, condiviso pienamente il secondo degli *obiettivi* perseguiti – di “*sanzionare le autorità nazionali che non abbiano rispettato l'effetto obbligatorio e assicurato l'effettiva applicazione dei medesimi atti*”, appunto – in base al rilievo che “*enti che non avevano niente a che fare con la mancata trasposizione della direttiva da parte dello Stato (e non potevano in alcun modo influire su tale inosservanza) dovranno comunque rispettare le disposizioni direttamente efficaci di tale direttiva, secondo la dottrina dell'efficacia diretta verticale, qualora siano considerate un'emanazione dello Stato*”: così, testualmente, le conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, presentate il 22 giugno 2017, in causa C-413/15, Farrel, spec. nota 138.

La *ratio* del riconoscimento dell'efficacia diretta delle direttive, infatti, “*si basa, in definitiva, su due obiettivi complementari: l'esigenza di garantire efficacemente i diritti conferiti ai singoli da tali atti e la volontà di sanzionare le autorità nazionali che non abbiano rispettato l'effetto obbligatorio e assicurato l'effettiva applicazione dei medesimi atti*”.<sup>16</sup>

2.9. Intanto la *emanazione dello Stato* – ai fini (dell'estensione) dell'*efficacia diretta verticale* delle direttive – deve essere una *nozione autonoma del diritto dell'Unione*, necessariamente formulata in termini astratti.

---

Raccolta, 1995, I, 1883; Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168, id., 1992, I, 660; 11 luglio 1989, n. 389, id., 1991, I, 1076; 23 aprile 1985, n. 113, id., 1985, I, 1600. Anche la Corte di cassazione attribuisce espressamente tale valore alle sentenze della Corte di giustizia, nel senso che esse ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità; tale efficacia andrebbe riconosciuta a tutte le sentenze della corte che siano emesse in sede contenziosa o pregiudiziale: v. Cass., sez. un., 11 novembre 1997, n. 11131, id., 1998, I, 57.

<sup>14</sup> In tal senso, vedi Pierre Pescatore (giudice della Corte di giustizia), *The doctrine of “direct effect”: an infant disease of Community law*, ristampa in in E.L.Rev. 2015, 40(2), pagg. 135-153

<sup>15</sup> Sul punto, vedi, per tutte, Corte giust. 12 luglio 1990, Foster, in causa C-188/89, EU:C:1990:313, punto 16 ss. e giurisprudenza ivi citata

Così, testualmente, Corte giust. 26 febbraio 1986, Marshall, in causa 152/84, punto 47.

<sup>16</sup>

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

Ciò risulta, all'evidenza, funzionale all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea in tutti i paesi membri dell'Unione.<sup>17</sup>

Coerentemente, la Corte ne ha enunciato, in termini generali ed astratti, la definizione seguente: “*disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potevano essere invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti che erano soggetti all'autorità o al controllo dello stato o che disponevano di poteri che eccedevano i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano fra singoli*”.<sup>18</sup>

Del pari coerentemente, la Corte di giustizia ha identificato in termini astratti – sulla base di fonti dell'ordinamento comunitario (ora eurounitario), in materie affatto diverse tra loro (ivi compresi, ad esempio, *appalti pubblici, aiuti di stato e concorrenza*) – una serie di enti riconducibili alla *nozione di emanazione dello stato*<sup>19</sup> – ai fini della *efficacia diretta verticale* delle direttive, appunto – senza considerarli, tuttavia, *numero chiuso*.

Ne risulta che una *emanazione dello stato* – al fine dell'*efficacia diretta verticale* delle direttive – è configurabile – a prescindere dalla sua *forma giuridica*, dalla *quotidianità* dell'esercizio dei poteri di direzione e controllo e dal finanziamento dello stato – nelle seguenti ipotesi:

- *proprietà o controllo dell'organismo* da parte dello stato;
- autorità comunali, regionali o locali o organismi analoghi;
- assegnazione all'organismo del compito di svolgere un *servizio pubblico*, che altrimenti lo Stato stesso avrebbe potuto svolgere direttamente, e contestuale conferimento allo stesso organismo di una qualche *forma di poteri supplementari*.

Tuttavia, il singolo può far valere disposizioni precise e incondizionate di una direttiva nei confronti dello Stato – o di una sua emanazione – indipendentemente dalla veste in cui lo stato (o la sua *emanazione*) agisce, in quanto occorre evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell'Unione.

---

<sup>17</sup> In tal senso vedi, per tutte, le sentenze del 21 maggio 1985, Schul Douane-Expeditur (47/84, EU:C:1985:216, punto 17); del 3 luglio 2012, Used Soft (C-128/11, EU:C:2012:407, punto 40); del 9 novembre 2016, Wathelet (C-149/15, EU:C:2016:840, punto 29), e del 2 marzo 2017, J.D. (C-4/16, EU:C:2017:153, punto 24).

<sup>21</sup> Così, testualmente, Corte giustizia, sentenza Foster, 12 luglio 1990, in casa C-188/89, punto

<sup>18</sup> Così, testualmente, Corte giustizia, sentenza Foster, 12 luglio 1990, in casa C-188/89, punto 18:

<sup>19</sup> Quali, ad esempio: autorità fiscali: sentenza Becker 19 gennaio 1982, in causa C.8/81, e sentenza Busseni 22 febbraio 1990, in causa C- 221/88; enti territoriali (comune italiano): sentenza Costanzo, 22 giugno 1989, in causa 103/88; *autorità indipendenti sotto il profilo costituzionale, incaricate di mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza*: sentenza Johnston. 15 maggio 1986, i causa C-222/84; pubbliche autorità che prestano servizi di sanità pubblica: sentenza Marshall, 26 febbraio 1986, in causa C-152/84; *azienda ospedaliera privata che costituisce un ente del settore pubblico collegato alla pubblica amministrazione*: sentenza Vassallo, 7 settembre 2006, in causa C-180/04; società Poste Italiane, interamente detenuta dallo Stato italiano mediante il suo azionista unico (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e sottoposta al controllo dello Stato e della Corte dei Conti: sentenza Carratù, 12 dicembre 2013, in causa C-361/12.

L'ampliamento della *nozione di stato* si coniuga – in funzione della estensione della efficacia diretta verticale delle direttive – con la identificazione dello stesso *stato* – in tutte le sue funzioni – ivi compresa quella giurisdizionale.

2.10. “Se è vero che, con riferimento a una controversia tra privati, la Corte ha dichiarato in maniera costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48; Faccini Dori, C-91/92, EU:C:1994:292, punto 20, nonché Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 108), essa ha parimenti dichiarato a più riprese che l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest'ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo s'impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (v., in tal senso, in particolare, sentenze von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26, nonché Küçükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, punto 47)”.<sup>20</sup>

2.11. La *efficacia diretta* – come è stato anticipato – comporta, poi, l'applicazione delle norme comunitarie (ora unionali) – che ne siano dotate – in luogo delle norme interne confliggenti.

Vi provvedono, quindi, i *giudici comuni*.

Ne risulta superata, di conseguenza, la pregressa necessità – imposta, in un remoto passato, dalla nostra Corte costituzionale, in contrasto della Corte di giustizia – di sollevare, in tal caso, questione di legittimità costituzionale (in relazione all'art. 11 cost.).

Alle stesse conclusioni sembrava doversi pervenire con riferimento alle norme – dotate, appunto, di *efficacia diretta* – della *Carta di Nişantaşı*, una volta che il trattato di Lisbona (art. 6) le ha riconosciuto lo stesso valore giuridico del trattato.

2.12. Per colmare la *lacuna creata dalla mancanza di efficacia diretta*, tuttavia, soccorrono:

- il principio di *interpretazione conforme* (*interprétation conforme*);
- e, come *extrema ratio*, la *responsabilità dello Stato per danni*.<sup>21</sup>

2.13. Il principio di *interpretazione conforme* (*interprétation conforme*) risulta ripetutamente enunciato dalla Corte di giustizia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Così testualmente, Corte giust, (grande sezione) 19 aprile 2016, in causa C-441/14, punto 30.

<sup>21</sup> Un “*approccio ampio nel definire la nozione di emanazione dello Stato*” amplia – per quanto si è detto – il campo d'applicazione della *efficacia diretta verticale*, e risulta ne contempo funzionale – come risulta, talora, prospettato – allo scopo di *colmare la lacuna creata dalla mancanza di efficacia diretta orizzontale*.

<sup>22</sup> Vedine, per tutti, le sentenze seguenti: 2 luglio 1990, in casa C-188/89, Foster, cit.; 13 novembre 1990, Marleasing in causa C-106/89, EU:C:1990:395, punti da 8 a 14, che si basa, a sua volta, sulla sentenza del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann in causa C-14/83, EU:C:1984:153, punto 26; 5 ottobre 2004, Pfeiffer, in cause da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punti da 107 a 119; Corte giust, (grande sezione) 19 aprile 2016, in causa C-441/14, cit., punto 31.

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

La stessa Corte ha chiarito, però, che *“l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale”*.<sup>23</sup> Tuttavia, soccorre, nel nostro ordinamento<sup>24</sup> – ove l’interpretazione conforme non sia *plausibile*, in dipendenza del tenore letterale della norma interna – a questione di legittimità costituzionale della stessa norma (in relazione all’articolo 117, primo comma, Costituzione, integrato dalla norma eurounitaria confliggente, quale *fonte interposta*).<sup>25</sup>

2.14. Quanto, poi, alla *responsabilità per danni* dello Stato – in dipendenza dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità (ora Unione) europea – il principio ha origine nella *sentenza Francovich*<sup>26</sup>

Ne risulta affermata, infatti, la *responsabilità obiettiva* dello stato, appunto, in presenza delle tre *condizioni*, contestualmente previste (ai punti 40 e 41) nei termini testuali seguenti:

*“40. La prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti in favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle*

---

<sup>23</sup> Così, testualmente, la sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, in causa C-282/10, punto 25. e giurisprudenza conforme ivi citata.

<sup>24</sup> In tal senso è la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale. Vedi, per tutti, Corte Costituzionale, 24 giugno 2010, n. 227 (in Foro it., 2010, I, 2951, con nota di richiami; annotata da: CALVANO, PIATTOLI in Giur. cost., 2010, 2598; FONTANELLI, in Giornale dir. amm., 2011, 47; MELONI, in Dir. pen. e proc., 2011, 191), che – per la parte che qui interessa – risulta così *massimata*: *“Premesso che il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario trova sicuro fondamento nell’art. 11 cost., sulla base del quale si è riconosciuto il potere-dovere del giudice comune di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa, ovvero di sollevare q.l.c. per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto sia con norme comunitarie prive di effetto diretto, e che il novellato art. 117, comma 1, cost. ha confermato l’obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il quale, nell’esercizio dei poteri normativi ad esso delegati, trova un limite esclusivamente nei principi fondamentali dell’assetto costituzionale e nella maggior tutela dei diritti inalienabili della persona, nel caso di specie il contrasto tra la normativa di recepimento e la decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo, insanabile in via interpretativa, non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell’Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di costituzionalità, la quale si estende anche alla verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del trattato Ce, ora trattato FUE, che integrano a loro volta i parametri costituzionali - art. 11 e 117, comma 1, cost. - che a quelle norme fanno rinvio (sentenze. n. 14 del 1964, 98 del 1965, 183 del 1973, 232 del 1975, 170 del 1984, 389 del 1989, 168 del 1991, 126 del 1996, 284, 348, 349 del 2007, 102 del 2008, 28 del 2010)”*.

Alla stessa sentenza – ed alle note relative – si rinvia per riferimenti ulteriori. Adde, Corte cost. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349 (in Foro it., 2008, I, 39, con note di R. ROMBOLI, L. CAPPUCCIO e F. GHERA); e, da ultimi, Corte cost., 24 maggio 2017, n. 94 (in Foro it., 2017, I, 2952, n. TRAVI); 24 febbraio 2017, n. 16 (in Ambiente, 2017, 203, n. SPINA).

<sup>25</sup> Di conseguenza, sembra non trovare applicazione – nel nostro ordinamento – quanto stabilito dalla Corte di giustizia, Grande sezione (sentenza 7 agosto 2018, in causa C-122/17), laddove (punto 57) si legge :

*“Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che: – il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 288 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a quest’ultima disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali nonché una clausola contenuta, conformemente a queste ultime, in un contratto di assicurazione, e che – in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito”*.

<sup>26</sup> Sentenza del 19 novembre 1991, Francovich, in causa C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428

disposizioni della direttiva. La terza condizione è l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello stato e il danno subito dai soggetti lesi.

41. Tali condizioni sono sufficienti per far sorgere a vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere un risarcimento, che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario”.

Tale conclusione risulta sostanzialmente confermata dalla successiva sentenza *Brasserie du pêcheur e Factortame*<sup>27</sup>, sia pure limitatamente all'ipotesi in cui lo Stato membro sia soggetto all'obbligo di adottare, entro un certo termine, tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato prescritto da una direttiva (punto 46).

Per la diversa ipotesi – in cui lo Stato membro disponga di un ampio potere discrezionale (punto 51) – è ritenuta necessaria, invece, una *violazione sufficientemente caratterizzata*, definita come “*violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro (...) dei limiti posti al [suo] potere discrezionale*” (punto 55).

Una logica conclusione, poi, risulta – dalla sentenza *Dillenkofer*<sup>28</sup> – “*rispetto a ciò che la Corte aveva già affermato nella sentenza Francovich (punti da 39 a 41) e confermato nella sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame (punto 46)*”.<sup>29</sup>

2.15. L'incompatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni comunitarie (ed, ora, eurounitarie) – ancorché *direttamente efficaci* e, come tali, da applicare in luogo delle norme interne confliggenti – può essere definitivamente soppressa, tuttavia, solo tramite disposizioni interne che abbiano lo *stesso valore giuridico* di quelle incompatibili, appunto, con il diritto comunitario (ora unionale).

Né possono considerarsi equivalenti, a tale scopo, disposizioni di fonti interne di diverso valore – rispetto a quelle delle norme incompatibili – né, tantomeno, *prassi amministrative* – peraltro suscettibili di modifiche da parte dell'amministrazione – in quanto risultano, all'evidenza, inidonee a sopprimere definitivamente le norme interne confliggenti, appunto, con il diritto dell'Unione.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Vedi sentenza del 5 marzo 1996, in cause C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, spec. punti 46, 51 e 55.

<sup>28</sup>Vedi sentenza dell'8 ottobre 1996, *Dillenkofer e a.*, in cause C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94

<sup>29</sup> Così testualmente – al punto 34 – da Corte giust. (grande sezione) 19 aprile 2016, in causa C-441/14, cit., alla quale si rinvia per la ricostruzione dello *stato dell'arte* nella soggetta materia (punti 32 - 34).

<sup>30</sup> Né l'attuazione del diritto dell'Unione può essere affidata – nel nostro ordinamento – ai contratti collettivi di diritto comune, esulandone l'ineffettibile *applicazione generale*, in dipendenza dei noti limiti alla loro *efficacia soggettiva*.

Vedi – con riferimento ai licenziamenti collettivi, allora disciplinati soltanto da accordo interconfederale – Corte giust. Comunità europee, 8 giugno 1982, causa n. 91/81, *Commiss. Ce c. Gov. Italia*, in Foro it., 1982, IV, 353, con nota di O. MAZZOTTA, *L'Italia, la Cee e i licenziamenti collettivi*;

6 novembre 1985, causa 131/84, *Commissione CE c. Repubblica italiana*, in Foro it., 1986, IV, 109, annotata, insieme ad altre sentenze della Corte giust. da M. DE LUCA, *Licenziamenti collettivi, trasferimenti d'azienda, crisi dell'impresa, procedure concorsuali e «tutele» dei lavoratori nel diritto comunitario: brevissime note sullo stato di «conformazione» dell'ordinamento italiano*

In dottrina – oltre i riferimenti, di cui alle note citate - vedi M. DE LUCA, *I licenziamenti collettivi nel diritto dell'Unione europea e l'ordinamento italiano: da una remota sentenza storica della Corte di giustizia di condanna dell'Italia alla doppia pregiudizialità per il nostro regime sanzionatorio nazionale (note minime)*, □ in *LABOR il lavoro nel diritto*, 2020, n. 2 e 3, spec § 2, intitolato *I licenziamenti collettivi nel diritto dell'Unione europea e l'ordinamento italiano: fonte legale per la disciplina*.

Lo stabilisce la Corte di giustizia, sia pure con riferimento a norme del trattato – sin dalla remota sentenza 15 ottobre 1986, in causa C- 168/85<sup>31</sup> – laddove sancisce:

*“La facoltà degli amministratori di far valere dinanzi ai giudici nazionali disposizioni del trattato direttamente applicabili costituisce solo una garanzia minima e non è di per sé sufficiente ad assicurare la piena applicazione del trattato stesso; mantenere immutata, nella legislazione di uno stato membro, una disposizione interna incompatibile con una norma del trattato direttamente applicabile, crea una situazione di fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto comunitario e costituisce quindi una trasgressione degli obblighi imposti dal trattato”.*

Resta nell'ordinamento italiano, tuttavia, la *efficacia generale* delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale – quale alternativa alla iniziativa spontanea dello stato – per la propria *conformazione* al diritto dell'Unione, senza risultare incompatibile – come pure è stato anticipato – con il rapporto tra i due ordinamenti (vedi *infra*, § 4).

Qualche scostamento dall'assetto del rapporto tra diritto comunitario (ora unionale) e ordinamento italiano – condiviso, per quanto si è detto, dalla Corte di giustizia e dalla nostra Corte costituzionale – è, bensì, emerso nel corso della c.d. *saga Taricco*.

Ma è subito *rimosso* – come parimenti anticipato – a seguito di sopravvenuta pronuncia della stessa Corte costituzionale (vedi *infra*, § 3).

3. Segue: *scostamento*, nel corso della c.d. *saga Taricco* - dall'assetto condiviso del rapporto tra i due ordinamenti - e successiva rimozione.

A consuntivo – per così dire – la c.d. *saga Taricco*<sup>32</sup> risulta un palese spreco di *giurisdizione* – diffusamente riconosciuta *risorsa non illimitata*<sup>33</sup> – non solo a livello nazionale, ma anche a livello eurounitario.<sup>34</sup>

Due sentenze della Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale – anche da parte della nostra Corte costituzionale – nonché l'ordinanza di rinvio ed una sentenza della stessa Corte costituzionale sono state ritenute necessarie per raggiungere un risultato – che, forse, avrebbe potuto prescindere – o, comunque, sarebbe stato agevole, quantomeno, dopo la prima sentenza della Corte di giustizia.

---

<sup>31</sup> Vedi Corte giust. 15 ottobre 1986, in causa C- 168/85, Dir. comunitario scambi internaz., 1987, 105, n. ZILIOI; Giust. civ., 1987, I, 2449

<sup>32</sup> La *saga Taricco* riguarda, invero, disposizione del trattato (art. 325) – in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione – e la *disapplicazione*, che ne consegue, di norme interne confliggenti sulla prescrizione (art. 160 e 161 c.p.) dei reati in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché il *principio di legalità dei reati e delle pene* (art. 25 cost. e 49 Carta di Nizza).

In coerenza con il tema d'indagine, tuttavia, la *saga* viene esaminata, in questa sede, soltanto sotto il profilo dell'incidenza – che ne risulta – sul rapporto tra l'ordinamento eurounitario ed il nostro ordinamento nazionale

<sup>33</sup> Sul punto, vedi, da ultima, Corte costituzionale 77 del 2018 (in tema di limiti alla compensazione delle spese processuali), spec. punto 13, laddove di legge: *“13.- Al fondo di questo contesto riformatore è la consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”.*

<sup>34</sup> Sulla esigenza di limitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – per evitarne spreco di giurisdizione, appunto, e ritardo nelle decisioni – vedi M. De Luca, *Diritti di lavoratori flessibili, anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, spec. § 1.1. ss., in CSDLE “Massimo D'Antona”, 211, 2014; Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2013, n. 6, 941 ss.

*\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni*

Nel processo evolutivo della *saga*, tuttavia, sono pure saltati alcuni punti di sintesi – che sembravano definitivamente acquisiti – del rapporto tra ordinamento unionale ed ordinamento nazionale.

Lo scrutinio delle questioni – relative al rapporto tra gli stessi ordinamenti – pare, infatti, sottratto ai nostri *giudici comuni* – e *ricentralizzato* in testa alla Corte costituzionale – con un palese ritorno al passato remoto, non disgiunto dalla negazione della efficacia vincolante delle sentenze della Corte di giustizia.

Il rischio paventato, tuttavia, è stato *sventato* dalla sopravvenienza – alla *saga Taricco* – di pronunce, di segno diverso, della nostra Corte costituzionale.

3.1. La sequenza della *saga Taricco* può essere sintetizzata, per quel che qui interessa, nei passaggi essenziali seguenti.

In principio è la sentenza della Corte di giustizia (c.d. Taricco 1)<sup>35</sup>, che ha dichiarato immediatamente efficace una disposizione del trattato<sup>36</sup> e, *coerentemente, disapplicato norme confliggenti del nostro ordinamento interno*.

---

<sup>35</sup>Vedi Corte giust. (Grande Sezione) 8 settembre 2015, in causa C-105/14 (in Foro it., 2015, IV, 609; annotata da GRISINI (in Guida al dir., 2015, fasc. 40, 94), CERIONI (in Corriere trib., 2015, 4233), MAZZA (in Rass. trib., 2015, 1537), PROIETTI (in Bollettino trib., 2015, 1662), CHIARAVIGLIO (in Riv. dott. commercialisti, 2015, 678), ROSSI (in Dir. pen. e proc., 2015, 1562), FRANCESCHINI (in Gazzetta forense, 2016, 389), AMBROSETTI (in Processo penale e giustizia, 2016, fasc. 1, 34), ALBANO (in Riv. dir. trib., 2016, IV, 31), ROSSI (in Riv. it. dir. e proc. pen., 2016, 373), FRANCO (in Rass. trib., 2016, 779), che ha così testualmente deciso:

“1) Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE

2) Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE.”

<sup>36</sup> Il contesto normativo dell'ordinamento dell'Unione europea può essere così sintetizzato.

L'articolo 325 TFUE prevede quanto segue:

“1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. (...)”

<sup>39</sup> Vedi Cassazione penale, sez. III, 30 marzo 2016, n. 28346 (in Critica del diritto, 2016, 299, con nota di BRIGANDI), che ha così testualmente deciso:

“Non è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3,11, 25 comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo, Cost. - dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

*La sentenza Taricco 1 è stata direttamente investita, da questione di legittimità costituzionale, (anche) dalla nostra Corte di cassazione<sup>37</sup>, in relazione al principio costituzionale di legalità in materia penale (art. 25 cost.).*

*La Corte costituzionale<sup>38</sup> a disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che riecheggia – sostanzialmente – la proposta questione di legittimità costituzionale.*

---

*Europa, come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, par. 1 e 2 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con la sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco, da cui discende l'obbligo per il giudice nazionale - in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorchando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA - di disapplicare le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma terzo e 16, comma secondo cod.pen. "anche quando dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato".*

*Letta la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, solleva la questione di legittimità costituzionale della L. 2 agosto 2008, n. 130, art. 2, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, 1 e 2, TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C - 105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare l'art. 160 c.p., comma 3, e art. 161 c.p., comma 2, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorchando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 11 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost., comma 3, art. 101 Cost., comma 2."*

<sup>37</sup> Vedine l'ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, (in Foro it., 2017, I, 393, 8Giur. it., 2017, 1424), DELLI PRISCOLI (Giust. pen., 2017, I, 83), SCARLATO (in Riv. pen., 2017, 617), CAMPODONICO (in Dir. e pratica trib., 2017, 799), CORSO, ANTONINI (in Riv. giur. trib., 2017, 197), FRANCO (in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2017, 479), CELOTTO, ESPOSITO (in Giur. costit., 2017, 171), GAMBARDELLA (in Cass. pen., 2017, 1334)), che così sancisce:

*"1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:*

*se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;*

*se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro;*

*2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato; (...)"*

Sulla stessa ordinanza n.24 del 2017, la dottrina è infinita: vedine l'ampio elenco,( a margine del provvedimento) in Consulta online.

<sup>38</sup> Vedine l'ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, in Foro it., 2017, I, 393, annotata da BARBIERI (in Nuovo notiziario giur., 2017, 283), ROSSI (in Giur. it., 2017, 1424), DELLI PRISCOLI (Giust. pen., 2017, I, 83), SCARLATO (in Riv. pen., 2017, 617), CAMPODONICO (in Dir. e pratica trib., 2017, 799), CORSO, ANTONINI (in Riv. giur. trib., 2017, 197), FRANCO (in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2017, 479), CELOTTO, ESPOSITO (in Giur. costit., 2017, 171), GAMBARDELLA (in Cass. pen., 2017, 1334)), che così sancisce:

*"1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:*

*se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;*

*se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;*

*\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni*

E la sentenza Taricco 2 della Corte di giustizia (detta anche sentenza M.A.S.)<sup>39</sup> ha confermato, bensì, l'efficacia diretta della disposizione del trattato (art. 325) e la disapplicazione delle norme interne confliggenti sulla prescrizione (art. 160 e 161 c.p.) del reato in materia di imposta sul valore aggiunto – già stabilite dalla sentenza Taricco 1 – ma ha fatto salva (a meno che), tuttavia, l'ipotesi che “una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”.

La sentenza Taricco 2, poi, sembra la ratio o, comunque, l'occasione di un obiter dictum della Corte costituzionale, che prospetta – sostanzialmente – la ricentralizzazione del controllo – in testa alla stessa Corte – quando una questione investa (anche) la violazione di norme della Carta di Nizza.<sup>40</sup>

Tuttavia è la sentenza della Corte costituzionale<sup>41</sup> che dà seguito, appunto, alla stessa sentenza Taricco 2 della Corte di giustizia – a dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge di autorizzazione alla ratifica del trattato di Lisbona (legge n. 130 del 2008, articolo 2) – in relazione al principio di legalità in materia penale (art. 25 cost.) – risultando esclusa l'applicabilità della norma del trattato (art. 325 cit.) – sebbene dotata di efficacia diretta, come dichiarato sin dalla sentenza Taricco 1 – non solo a fatti anteriori all'8 settembre

---

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro;

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato; (...).”

Sulla stessa ordinanza n.24 del 2017, la dottrina è infinita: vedine l'ampio elenco, (a margine del provvedimento) in Consulta online.

<sup>39</sup> La sentenza Taricco 2 della Corte di giustizia 5 dicembre 2017, nella causa C-42/17 ha così sancito:

“L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”.

<sup>40</sup> Vedi Corte costituzionale 14 febbraio 2017 n. 269 (In Foro it. 2018, I, 26 e 405 con nota di SCODITTI)

<sup>41</sup> Vedi Corte cost. numero 115 del 31 maggio 2018), che “dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe”.

Sulla stessa sentenza n. 115 del 2018, vedi: C. AMALFITANO, O. POLLICINO, *Jusqu'ici tout va bien... ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco*, in *Diritti comparati*, 5 giugno 2018 ;C.CUPELLI, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo certo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4 giugno 2018; P. FARAGUTA, *Roma locuta, Taricco finita*, in *Diritti Comparati*, 5 giugno 2018.

Da ultimo vedi, altresì, A. RUGGERI, *Taricco, amaro finale di partita*, in *Consulta online* del 3 settembre 2018, al quale parimenti si rinvia per riferimenti ulteriori.

In relazione alla stessa sentenza, sono tati diffusi dalla Corte costituzionale ben due comunicati-stampa: uno alla data della decisione in camera di consiglio (10 aprile 2018) – volto ad anticipare l'informazione circa la decisione adottata (in coerenza con la prassi costante, per le sentenze di maggiore rilievo) – e l'altro, affatto inusuale (a quanto consta), coevo al deposito della sentenza (31 maggio 2018), che sembra oscillare, nella sostanza, tra una sorta di *interpretazione autentica* della sentenza e l'integrazione della sua motivazione.

2015 (data della sentenza Taricco 1), ma anche quando il giudice nazionale ne ravvisi, appunto, contrasto con lo stesso principio di legalità in materia penale.

3.2. La *centralizzazione* del controllo – in testa alla Corte costituzionale, appunto – sembra costituire il *filo rosso* che collega tra loro i passaggi essenziali dei contributi della stessa Corte alla *saga Taricco*.

Intanto una norma del trattato di Lisbona dotata di *efficacia diretta* (art. 325) – come dichiarato dalla Corte di giustizia (sin dalla *sentenza Taricco 1*) – risulta investita, (anche) dalla Corte di cassazione, da questione di legittimità costituzionale.

E la Corte costituzionale – come è stato anticipato – neanche si pone il problema circa l'ammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale.<sup>42</sup>

Eppure, ne risulta investita una norma eurounitaria dotata di *efficacia diretta*, come tale affidata, da un lato, all'applicazione da parte del *giudice comune* – per quanto si è detto – e *prevalente*, dall'altro, rispetto alla *norma costituzionale* (art. 25 cost.) assunta quale *controlimit*.

Tanto più la conclusione ora proposta s'impone ove si consideri che – della stessa norma eurounitaria – il giudice rimettente pretende – del pari inammissibilmente – una *interpretazione adeguatrice* che risulti rispettosa del *controlimit* – allo stesso ordinamento dell'Unione – quale risulta dal *principio di legalità* in materia penale, come previsto dalla nostra costituzione (art. 25).

In altri termini, un principio dell'ordinamento interno – sia pure di fonte costituzionale (art. 25 cost.) – ne risulta prospettato quale parametro per *conformare* l'interpretazione di norma del diritto dell'Unione (art. 325 TUE), nonostante la *efficacia diretta* e la *prevalenza* di questa rispetto allo stesso principio dell'ordinamento interno (art. 25 cost., appunto) .

La Corte costituzionale, infatti, dispone nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che riecheggia – per quanto si è detto – la questione di legittimità costituzionale – sollevata (anche) dalla Corte di cassazione – per ottenere una sorta di *interpretazione autentica* della pronuncia precedente, che risulti rispettosa, appunto, del principio costituzionale di *legalità in materia penale* (art. 25 cost.) .

---

<sup>42</sup> Sul punto, vedi da ultima, Corte cost., ordinanza n. 95 del 4 maggio 2017, che ha dichiarato manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale – “dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea” – essenzialmente in base al rilievo seguente: “questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «il rimettente deve espressamente indicare i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, venendo altrimenti meno la sufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione» (ordinanza n. 298 del 2011, che richiama le sentenze n. 288 e n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007)”

3.3. La Corte di giustizia <sup>43</sup>, intanto, ribadisce l'efficacia diretta della disposizione (art. 325 del trattato di Lisbona, cit.), già dichiarata dalla sentenza *Taricco 1*, a seguito di precedente rinvio pregiudiziale della stessa Corte costituzionale

Tuttavia, impone l'obbligo dei giudici nazionali di osservare anche il *principio di legalità in materia penale*, come previsto da norma – parimenti dotata di efficacia diretta – della Carta di Nizza (art. 49) e non già dal principio – di contenuto sostanzialmente non dissimile – della nostra costituzione (art. 25), che risulta invocato dai giudici nazionali (Corte costituzionale, appunto, e giudici rimettenti).

3.4. Resta confermato, vieppiù, il problema se fosse proprio necessario, nella specie, un secondo rinvio pregiudiziale ed, ancor prima, la rimessione alla Corte costituzionale.

I *giudici comuni* nazionali, infatti, sono tenuti a *non applicare* – ed hanno, quindi, l'*obbligo di disapplicare* (per dirla con il linguaggio, forse meno rigoroso, delle due *sentenze Taricco*) – le norme interne confliggenti con norme dell'ordinamento comunitario (ed, ora, eurounitario), che siano dotate di *efficacia diretta*.

Mentre la necessità di investire, in tal caso, la Corte costituzionale – della questione di legittimità costituzionale (in relazione all'articolo 11 della costituzione) – risultava concordemente esclusa fin dalle remote sentenze *Simmenthal* e *Granital* (Corte giust. 9 marzo 1978, in causa C- 106/77, e, rispettivamente, Corte cost. 8 giugno 1984, n. 170).

3.5. Per superare il problema ora prospettato – sia pure a costo di un *ritorno al passato remoto*, per quanto si è detto – la Corte costituzionale propone in un obiter <sup>44</sup> – con riferimento specifico, tuttavia, alla *Carta di Nizza* – e, sostanzialmente, ribadisce – con la sentenza che dà *seguito* alla *Taricco 2* <sup>45</sup> – la *centralizzazione*, in testa alla stessa Corte, del controllo su qualsiasi contrasto tra norme del diritto dell'Unione e norme dell'ordinamento nazionale.

In funzione della *centralizzazione*, il *ritorno al passato remoto*, tuttavia, si coniuga con la sostanziale negazione della *competenza* della Corte di giustizia – sebbene contestualmente predicata – nella *interpretazione uniforme* del diritto dell'Unione e nella *specificazione se esso abbia effetto diretto*.

Peraltro, il *principio di legalità* in materia penale – sebbene previsto (anche) dalla Carta di Nizza (articolo 49) – diventa parametro di legittimità costituzionale – per la legge che autorizza la ratifica del trattato di Lisbona – sia pure impiegando lo stesso principio – come previsto della nostra costituzione (art. 25) – apoditticamente elevato, tuttavia, a *principio supremo*.

---

<sup>43</sup> Vedi sentenza *Taricco 2*.

<sup>44</sup> Vedi corte cost. n. 269 del 14 febbraio 2017, cit.

<sup>45</sup> Vedi Corte cost. n. 115 del 31 maggio 2018, cit.

*\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni*

3.6. Intanto è la stessa Corte costituzionale <sup>46</sup> a riconoscere (punto 12) che la sentenza Taricco 2 ha ritenuto “assorbito il terzo quesito <sup>47</sup> in forza della risposta data ai primi due <sup>48</sup>” nei termini testuali seguenti:

*“3) se la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”,*

*“l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’infrazione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.”.*

In altri termini – chiarisce, esplicitamente, la stessa Corte costituzionale – *“la Corte di giustizia ha ribadito i contorni della “regola Taricco”, ma ha confermato che essa può trovare applicazione solo se è rispettosa del principio di legalità in materia penale, nella duplice componente della determinatezza e del divieto di retroattività. Quanto alla prima ha sollecitato una verifica della competente autorità nazionale, mentre sulla retroattività ha subito specificato che la “regola Taricco” non si estende ai fatti compiuti prima dell’8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza che l’ha enunciata”.*

---

<sup>46</sup> Vedi Corte cost. n. 115 del 31 maggio 2018, cit.

<sup>47</sup> Così riferito dalla stessa Corte costituzionale:

*“3) se la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”,*

<sup>48</sup> Così riferiti dalla stessa Corte costituzionale:

*“1) se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;*

*2) se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità.”.*

All'esito di tali premesse, tuttavia, la Corte costituzionale pronuncia su questione di legittimità costituzionale, che sembra riecheggiare, nella sostanza, la questione pregiudiziale ritenuta assorbita dalla Corte di giustizia (nella *Taricco 2*).

Resta da domandarsi, tuttavia, se ne risulti frainteso quanto stabilito dalla Corte di giustizia, anche nella *Taricco 2*.

3.7. Invero la motivazione della sentenza di rigetto della Corte costituzionale <sup>49</sup> si articola nei passaggi essenziali seguenti:

- resta fermo che “*compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell’Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto*”;
- tuttavia, “*come ha riconosciuto la sentenza M.A. S. (altro nome della Taricco 2), un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento*”;
- quanto appena rilevato concerne la “*regola Taricco*”, che non troverebbe una base legale sufficientemente determinata nell’art. 325 TFUE, dal quale una persona non avrebbe potuto, né oggi potrebbe, desumere autonomamente i contorni della regola Taricco”, appunto;
- pertanto “*ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, (.....), la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento*”.

Resta, tuttavia, il problema – già prospettato – se ne risulti frainteso quanto stabilito dalla Corte di giustizia – nell’ambito della propria *competenza* <sup>50</sup> – anche nella *Taricco 2*.

3.8. Rispondendo alle prime due questioni pregiudiziali, infatti, la sentenza *Taricco 2* della Corte di giustizia ribadisce la *efficacia diretta* (dell’art. 325 TFUE, appunto) – già accertata dalla *Taricco 1* – ed impone, nel contempo, il rispetto del *principio di legalità in materia penale* – parimenti dotato di *efficacia diretta* – stabilito dallo stesso diritto dell’Unione (art. 49 Carta di Nizza), sia pure in termini non dissimili rispetto alla nostra costituzione (art. 25).

Pertanto, il *principio di legalità* risulta radicato – con *efficacia diretta* – nel diritto dell’Unione.

Non pare, quindi, neanche configurabile un qualsiasi contrasto di tale ordinamento con lo stesso *principio di legalità*, come stabilito dalla nostra costituzione (art. 25).

---

<sup>49</sup> Vedi Corte cost. numero 115 del 31 maggio 2018, cit., che – come è stato ricordato – “*dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, e dalla Corte d’appello di Milano, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe*”.

<sup>50</sup> Di “*interpretare con uniformità il diritto dell’Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto*”: così, testualmente, la stessa Corte cost. 5 del 31 maggio 2018, cit. Vedi Corte cost. n. 269 del 14 febbraio 2017.

La conclusione proposta si impone, vieppiù, ove si consideri la *prevalenza* del principio di legalità – stabilito dal diritto dell'Unione – rispetto al principio omologo previsto dalla nostra costituzione.

Palese ne risulta il rilievo ove si consideri il contenuto identico di tanti principi della Carta di Nizza e della nostra costituzione.<sup>51</sup>

Pare, invece, assorbita la questione attinente alla elevazione del *principio di legalità* da *principio fondamentale* a *principi supremo*<sup>52</sup>, come tale idoneo a costituire parametro di legittimità costituzionale per la legge di autorizzazione della ratifica del trattato di Lisbona.<sup>53</sup>

Peraltro, il contrasto con il *principio di legalità* – previsto dalla nostra costituzione (art. 25) – risulta prospettato, sotto il profilo della *indeterminatezza*, in relazione alla *regola Taricco* (di cui all'art. 325 TFUE).

Tuttavia, la *indeterminatezza* non è compatibile con la *efficacia diretta* – che postula, appunto, contenuto normativo sicuro (oltre che incondizionato) – della stessa *regola Taricco*.

Mentre la verifica circa la *indeterminatezza* – che la Corte di giustizia demanda ai giudici nazionali – pare riferita alle norme interne con essa confliggenti.<sup>54</sup>

..

---

<sup>51</sup> Vedi Corte cost. n. 269 del 14 febbraio 2017.

<sup>52</sup> Invero i *principi fondamentali* consistono in *orientamenti o criteri direttivi di così ampia portata e così fondamentali da potersi desumere, di norma, dalla disciplina legislativa di più settori materiali* (Corte cost. 6/56, Foro it., 1956, I, 1058; 68/61, id., 1962, I, 17; 87/63, id., 1963, I, 1338; 28/64, id., 1964, I, 875; 23/78, id., 1978, I, 801; 91/82, id., 1982, I, 2122) ovvero, eccezionalmente, di singole materie, sempreché, in quest'ultimo caso, *il principio sia diretto a garantire il rispetto di valori supremi, collocabili al livello delle norme di rango costituzionale o di quelle d'immediata attuazione della Costituzione* (Corte cost. 6/56, e 231/86, id., 1987, I, 2356).

Su un piano affatto diverso si collocano, tuttavia, i *principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali*, ivi compresi gli *statuti speciali (approvati, appunto, con legge costituzionale) di regioni e province ad autonomia differenziata* (così, testualmente, Corte cost. n. 1146 del 1988, in Foro it., 1989, I, 609, con nota di PIZZORUSSO, alla quale si rinvia per riferimenti ulteriori; seguita da Corte cost. n. 366 del 1991, id., 1992, I, 3257).

Tali principi sono stati identificati, infatti, nel *principio repubblicano* (affermato con il referendum del 1946 e con l'articolo 139 della costituzione) – da intendere inclusivo del *principio democratico* e degli altri sostenuti dalla *ideologia del costituzionalismo* – ed in altri principi che la costituzione qualifica *Inviolabili*.

In dottrina, sui *principi supremi*, vedi A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*. Bo56 Vedi Corte cost. 11 aprile 1997, n. 93 (in Foro it., 1998, I, 1382), secondo cui *“gli atti delle istituzioni comunitarie (sono) sindacabili alla luce del diritto interno solo se contrastanti con i principi supremi della Costituzione”*, Bologna e Roma, 2011, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori...

<sup>53</sup> Vedi Corte cost. 11 aprile 1997, n. 93 (in Foro it., 1998, I, 1382), secondo cui *“gli atti delle istituzioni comunitarie (sono) sindacabili alla luce del diritto interno solo se contrastanti con i principi supremi della Costituzione”*,

<sup>54</sup> Invero la *sentenza Taricco 2* della Corte di giustizia – come è stato ricordato – ribadisce l'efficacia diretta della disposizione del trattato (art. 325) e la *disapplicazione* delle norme interne confliggenti sulla prescrizione (art. 160 e 161 c.p.) del reato in materia di imposta sul valore aggiunto – già stabilite dalla *sentenza Taricco 1* – ma fa salva (*a meno che*), tuttavia, l'ipotesi che *“una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”*.

La *insufficiente determinatezza della legge applicabile* pare, tuttavia, riferita alle leggi interne confliggenti.

In nessun caso può, comunque, riguardare – per quanto si è detto – la *regola Taricco* dell'ordinamento dell'Unione (ne sono fonti, sia detto per inciso, anche le sentenze della Corte di giustizia).

La *efficacia diretta* della stessa *regola Taricco* (art. 325 TFUE), infatti, ne postula il contenuto normativo immediatamente precettivo – perché *cero ed incondizionato* – e, come tale, all'evidenza incompatibile con la *indeterminatezza*.

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

3.9. Al pari di ogni altra decisione di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale, la sentenza della Corte costituzionale – che sembra concludere la *saga Taricco* – non produce alcun effetto giuridico al di fuori del giudizio *a quo*.<sup>55</sup>

Restano, tuttavia, i *messaggi* che la nostra Corte costituzionale ha ritenuto di dovere rivolgere ai *giudici comuni* – che ne risultano espropriati della *competenza* a decidere, su qualsiasi contrasto tra diritto dell'Unione ed ordinamento interno, attribuita agli stessi giudici fin dalle remote sentenze *Simmenthal* e *Granital* – in un *obiter dictum* ed in una sentenza di rigetto.

Non vincolati dalla sentenza di rigetto né, tantomeno, dall'*obiter dictum* della Corte costituzionale i nostri *giudici comuni* potrebbero, quindi, continuare a *conformarsi* alle sentenze – che, invece, restano per loro vincolanti – *Simmenthal* e *Granital*.

Oppure potrebbero riproporre, direttamente, alla Corte di giustizia la stessa *questione pregiudiziale* – già decisa con la remota sentenza *Simmenthal*, finora condivisa dai giudici nazionali a far tempo dalla sentenza *Granital* – concernente, appunto, il rapporto tra ordinamento dell'Unione e nostro ordinamento interno.

Ne potrebbe risultare – alla luce della giurisprudenza (anche attuale) della Corte di giustizia<sup>56</sup> – una sorta di *sentenza Simmenthal del XXI secolo*, alla quale non potrebbe non seguire una sorta di *sentenza Granital, parimenti del XXI secolo*: con buona pace del *risparmio di giurisdizione* e dello stesso *dialogo tra le Corti*.

3.10. Il rischio paventato pare escluso, tuttavia, da sentenze sopravvenute della stessa Corte costituzionale.<sup>57</sup>

Ne risulta stabilito, infatti, che – nel contrasto di *disposizione* interna con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. *Carta di Nizza*) e con la nostra costituzione – resta “fermo (...) il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta”.<sup>58</sup>61

---

<sup>55</sup> Vedi, per tutti, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENO', Giustizia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2012, 343 ss.

<sup>56</sup> Sul punto vedi, da ultima, Corte giust. (Grande sezione) 4 dicembre 2018, nella causa C-378/17, spec. punto 17, laddove si legge:

“35 (...) secondo una costante giurisprudenza della Corte, il primato del diritto dell'Unione impone che i giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto dell'Unione 60Corte abbiano l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, senza chiedere né attendere la previa soppressione di tale disposizione nazionale per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, *Simmenthal*, 106/77, EU:C:1978:49, punti 17, 21 e 24, e del 6 marzo 2018, *SEGRO e Horváth*, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”.

<sup>57</sup> Corte cost. n. 20 del 21 febbraio 2019 (commentata, a prima lettura, da A. RUCCERI, *La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia in chiaroscuro*, in *Consulta online*, Studi 2019/I, 113); n. 63 del 21 marzo 2019.

<sup>58</sup> Così, testualmente, Corte cost. n. 63 del 21 marzo 2019 ed, in sostanziale conformità, n. 20 del 21 febbraio 2019.

Tanto basta per escludere la paventata *centralizzazione* – in testa alla nostra Corte costituzionale – del controllo sul contrasto di disposizioni interne con norme della Carta dotate di *efficacia diretta*.

Il *potere del giudice comune* di non applicarle nella *fattispecie concreta sottoposta al suo esame* – previo rinvio pregiudiziale (eventuale) alla Corte di giustizia – risulta coerente con l'assetto, risalente alle remote *sentenze Simmenthal e Granital*, del rapporto tra ordinamento comunitario (ora euro unitario) e diritto interno.

Infatti, la *efficacia diretta* comporta – per quanto si detto (vedi § 1.6.) – l'applicazione delle norme comunitarie (ora eurounitarie) – che ne siano dotate – in luogo delle norme interne confliggenti.

Vi provvedono, quindi, i *giudici comuni*.

Ne risulta superata, di conseguenza, la pregressa necessità – imposta, in un remoto passato, dalla nostra Corte costituzionale, in contrasto della Corte di giustizia – di sollevare, in tal caso, questione di legittimità costituzionale (in relazione all'art. 11 cost.).

Non può essere trascurato, peraltro, che l'incompatibilità della legislazione nazionale con disposizioni comunitarie (ed, ora, eurounitarie) – ancorché *direttamente efficaci* e, come tali, da applicare al caso concreto in luogo delle norme interne confliggenti – può essere soppressa, definitivamente, solo tramite disposizioni interne che abbiano lo *stesso valore giuridico* di quelle incompatibili, appunto, con il diritto comunitario.

E la trasgressione (eventuale) dell'obbligo di *conformazione* relativo – derivante dalla appartenenza alla Comunità (ed, ora, all'Unione) europea – comporta la soggezione dello stato membro inadempiente alla *procedura di infrazione*.<sup>59</sup>

3.11. Nè rileva, in contrario, il *controllo accentratore*, affatto diverso, della Corte costituzionale – sul contrasto di leggi nazionali con parametri costituzionali, cioè su questioni di legittimità costituzionale<sup>60</sup> – che viene prospettato, contestualmente, nei termini testuali seguenti: “*a questa Corte non può ritenersi precluso l'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta*”.<sup>61</sup>

Infatti il *controllo centralizzato* della Corte costituzionale – ritenuto incoerente con l'assetto del rapporto tra ordinamenti risalente alle remote *sentenze Simmenthal e Granital* – sembrava emergere, per quanto si è detto (vedi § 3.2.), dalla circostanza che una norma del trattato di Lisbona dotata

<sup>59</sup> Lo stabilisce la Corte di giustizia – sin da remota sentenza (15 ottobre 1986, in causa C-168/85, cit.) – laddove si legge: “*La facoltà degli amministratori di far valere dinanzi ai giudici nazionali disposizioni del trattato direttamente applicabili costituisce solo una garanzia minima e non è di per sé sufficiente ad assicurare la piena applicazione del trattato stesso; mantenere immutata, nella legislazione di uno stato membro, una disposizione interna incompatibile con una norma del trattato direttamente applicabile, crea una situazione di fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto comunitario e costituisce quindi una trasgressione degli obblighi imposti dal trattato*”.

Ne risulta, infatti, che l'applicazione di *norme dotate di efficacia diretta* – all'evidenza, casistica – si coniuga con la *conformazione definitiva* dell'ordinamento interno a quello comunitario (ed, ora, eurounitario).

<sup>60</sup> Sul quale, vedi per tutti, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENO', *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012, spec. 262 ss., al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

<sup>61</sup> Così, testualmente, Corte cost. n. 63 del 21 marzo 2019 ed, in sostanziale conformità, n. 20 del 21 febbraio 2019; A. RUGGERI, *I rapporti tra corti europee e giudici nazionali*, in Consulta online, 2019/I, 25 marzo 2019.

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

di efficacia diretta (art. 325) – come dichiarato dalla Corte di giustizia (sin dalla sentenza Taricco 1) – è stata investita da questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale neanche si è posto il problema circa l'ammissibilità della stessa questione.<sup>62</sup>

Ancor prima, tuttavia, era stato stabilito (vedi retro: § 3.1.) – in un *obiter dictum* – che, “laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del TFUE”.<sup>63</sup>

La indispensabilità del controllo centralizzato della Corte costituzionale – che sembrava risulterne – non è, all'evidenza, compatibile con l'applicazione delle norme comunitarie (ed ora eurounitarie) – dotate di efficacia diretta – in luogo delle norme interne confliggenti.

Mentre l'esigenza che sia salvaguardata “l'opportunità di un intervento con effetti erga omnes” – che pare addotta a giustificazione del sindacato accentrato della Corte costituzionale, “alla luce dei parametri costituzionali interni”<sup>64</sup> – pare garantita, per quanto di è detto (nel paragrafo, che precede), anche nel caso di norme comunitarie (ed, ora, eurounitarie) – dotate di efficacia diretta – da applicare, come tali, al caso concreto, anche in luogo di norme interne confliggenti.<sup>65</sup>

Alle stesse conclusioni sembra pervenire la relazione annuale 21 marzo 2019 del Presidente della Corte costituzionale sulla giurisprudenza della Corte del 2018 (spec. § 8).<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Come ritenuto costantemente dalla stessa Corte Costituzionale – all'esito, appunto, delle remote sentenze *Simmenthal* e *Granital* – da ultimo con l'ordinanza n. 95 del 4 maggio 2017, ci., che ha dichiarato manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale – “dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea” – essenzialmente in base al rilievo seguente: “questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «il rimettente deve espressamente indicare i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, venendo altrimenti meno la sufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione» (ordinanza n. 298 del 2011, che richiama le sentenze n. 288 e n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007)”

<sup>63</sup> Così, testualmente, Corte costituzionale 14 febbraio 2017 n. 269, cit.

<sup>64</sup> Così, testualmente, Corte cost. n. 63 del 21 marzo 2019 ed, in sostanziale conformità, n. 20 del 21 febbraio 2019.

<sup>65</sup> Pare, quindi, disatteso il rilievo della relazione annuale 21 marzo 2019 del Presidente della Corte costituzionale sulla giurisprudenza della Corte del 2018 (spec. § 8), laddove si legge: “Ciò, tuttavia può implicare che disposizioni di legge non più applicate dai vari giudici nelle loro decisioni rimangano in vita nell'ordinamento nazionale, con pregiudizio della certezza del diritto e dell'effettività dei diritti costituzionali eventualmente coinvolti”.

<sup>66</sup> Laddove si legge:

“Nel rapporto con l'Unione europea, in particolare, l'attitudine del sindacato accentrato di legittimità costituzionale a garantire la più efficace delle tutele, con pronunce valevoli erga omnes, si deve conciliare con il primato del diritto europeo, che reclama l'immediato impiego, da parte del giudice comune, delle disposizioni direttamente applicabili.

Ciò, tuttavia può implicare che disposizioni di legge non più applicate dai vari giudici nelle loro decisioni rimangano in vita nell'ordinamento nazionale, con pregiudizio della certezza del diritto e dell'effettività dei diritti costituzionali eventualmente coinvolti.

Perciò la mancata applicazione della legge nazionale da parte dei giudici comuni, per incompatibilità con il diritto dell'Unione, potrebbe sottrarre alla Corte costituzionale la conoscenza di assetti normativi che si pongono in urto, oltre che con gli artt. 11 e 117, primo comma, anche con altre parti della Costituzione. Un simile effetto, specie nella materia dei diritti e delle libertà della persona, non appare pienamente conciliabile con il ruolo di custode giudiziario della Costituzione proprio della Corte.

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

*Ciò, tuttavia, può implicare che disposizioni di legge non più applicate dai vari giudici nelle loro decisioni rimangano in vita nell'ordinamento nazionale, con pregiudizio della certezza del diritto e dell'effettività dei diritti costituzionali eventualmente coinvolti.*

*Perciò la mancata applicazione della legge nazionale da parte dei giudici comuni, per incompatibilità con il diritto dell'Unione, potrebbe sottrarre alla Corte costituzionale la conoscenza di assetti normativi che si pongono in urto, oltre che con gli artt. 11 e 117, primo comma, anche con altre parti della Costituzione. Un simile effetto, specie nella materia dei diritti e delle libertà della persona, non appare pienamente conciliabile con il ruolo di custode giudiziario della Costituzione proprio della Corte.*

*È perciò con soddisfazione che la Corte ha rinvenuto in alcune pronunce della Corte di giustizia (sentenza 11 settembre 2014, in causa C-112/13, A contro B e altri; sentenza 22 giugno 2010, nelle cause riunite C-188/10, Melki, e C-189/10, Abdeli) l'affermazione che il diritto dell'Unione non osta all'uso prioritario della questione di legittimità costituzionale, a condizione che il giudice comune conservi integri i propri poteri di rinvio pregiudiziale, ed eventualmente di non applicazione della legge nazionale che ritenga in contrasto con norme dell'Unione direttamente applicabili.*

*Così, per i casi, non infrequenti in seguito all'entrata in vigore della carta di Nizza, nei quali esiste una coincidenza tendenziale tra parametro costituzionale e parametro europeo, si è potuto affermare, nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla Corte lussemburghese, che al giudice comune è consentito, senza violare il primato del diritto dell'Unione, di esperire in via prioritaria l'incidente di legittimità costituzionale (sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019), e nel giudizio incidentale di costituzionalità, se necessario, si potrà effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia relativo alla normativa dell'Unione”.*

Sinceramente non so – né mi pare rilevante scrutinare – se le due sentenze del 2019 abbiano soltanto *confermato* – come asserito dalle sentenze stesse <sup>67</sup> – quanto stabilito dalla Corte costituzionale in pronunce precedenti. <sup>68</sup>

---

*È perciò con soddisfazione che la Corte ha rinvenuto in alcune pronunce della Corte di giustizia (sentenza 11 settembre 2014, in causa C-112/13, A contro B e altri; sentenza 22 giugno 2010, nelle cause riunite C-188/10, Melki, e C-189/10, Abdeli) l'affermazione che il diritto dell'Unione non osta all'uso prioritario della questione di legittimità costituzionale, a condizione che il giudice comune conservi integri i propri poteri di rinvio pregiudiziale, ed eventualmente di non applicazione della legge nazionale che ritenga in contrasto con norme dell'Unione direttamente applicabili.*

*Così, per i casi, non infrequenti in seguito all'entrata in vigore della carta di Nizza, nei quali esiste una coincidenza tendenziale tra parametro costituzionale e parametro europeo, si è potuto affermare, nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla Corte lussemburghese, che al giudice comune è consentito, senza violare il primato del diritto dell'Unione, di esperire in via prioritaria l'incidente di legittimità costituzionale (sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019), e nel giudizio incidentale di costituzionalità, se necessario, si potrà effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia relativo alla normativa dell'Unione”.*

<sup>67</sup> Non priva di rilievo, tuttavia, pare, a tale fine, la circostanza che la citata relazione annuale 21 marzo 2019 del Presidente della Corte costituzionale sulla giurisprudenza della Corte del 2018 (spec. § 8) evochi, a sostegno delle proprie conclusioni, anche sentenza n. 20 del 2019.

Alle stesse conclusioni sembra pervenire la relazione annuale 21 marzo 2019 del Presidente della Corte costituzionale sulla giurisprudenza della Corte del 2018 (spec. § 8).<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Oltre la sentenza n. 269 del 2017 – citata da entrambe le sentenze del 2019 (n. 20 e 637) – assume rilievo, per quanto si è detto, anche la sentenza n. 115 del 2018, parimenti della Corte costituzionale.

Sul punto, vedi riferimenti ai paragrafi del testo ed alle note che precedono. Adde: D. GALLO, *Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018*, in Rivista AIC associazione italianadei costituzionalisti 1/2019, 4 marzo 2019.

Infatti, pare certo, (quantomeno) all'esito delle pronunce del 2019, che il rapporto tra ordinamenti – eurounitario, appunto, e nazionale – continua ad essere *governato* dall'assetto – risalente alle remote *sentenze Simmenthal e Granital* – del quale si erano paventati segni di *scostamento* <sup>69</sup>

#### 4. Segue: *Conformazione* del diritto italiano al diritto dell'Unione

4.1. Le norme unionali – dotate di *efficacia diretta* (ancor più, sia detto per inciso, se ne siano sprovviste) – non comportano, in nessun caso, la rimozione della norma confliggente dell'ordinamento interno degli stati membri – in adempimento della obbligazione dei paesi membri, appunto, di conformare il proprio ordinamento al diritto unionale (già comunitario) – ma soltanto la *disapplicazione* (*recte*: la *non applicazione*), nel caso concreto, della stessa norma confliggente

Né alla *conformazione* possono provvedere – come pure è stato anticipato – istituzioni dell'Unione e, in particolare, sentenze della Corte di giustizia, in quanto non interferiscono sugli ordinamenti interni degli stati membri.

La *reciproca autonomia* dei due ordinamenti – nella configurazione che ne è proposta dalla nostra Corte costituzionale – riserva, infatti, agli stati membri la *conformazione* del proprio ordinamento interno al diritto dell'Unione.

La loro iniziativa spontanea si coniuga, in tale prospettiva, con la *cessazione di efficacia* della stessa norma interna confliggente, perché dichiarata *costituzionalmente illegittima*, in relazione alla *emersione* – parimenti anticipata – del parametro costituzionale (già implicito, tuttavia, negli articoli 10 e 11 costituzione), che riposa – sulla imposizione esplicita, al legislatore (statale e regionale), del “rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario” (articolo 117, primo comma, costituzione, come *novellato* dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, cit.) – e risulta *integrato* – quale *fonte interposta*, in forza del *rinvio libero* della stessa norma costituzionale (art. 117, primo comma, cit.) – dalla norma del diritto unionale, che risulti nella specie violata, appunto, dalla norma interna confliggente.

Ora la giurisprudenza costituzionale – che risulta investita, in dottrina, da censure per asserita *incompatibilità* con l'assetto condiviso del rapporto tra diritto unionale e diritto italiano – consiste, appunto, in sentenze di illegittimità costituzionale – per contrasto con *norme direttamente efficaci* dell'Unione europea – di norme dell'ordinamento italiano.

Coerenti risultano, quindi, le anticipate conclusioni (vedi *infra*).

4.2. Invero, l'articolo 117, primo comma, della costituzione (nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, cit.) sancisce testualmente:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

E la Corte costituzionale <sup>70</sup> – sia pure con riferimento al *diritto internazionale convenzionale*, investito dalla questione – ha enunciato, conclusivamente (punto 6.2. della sentenza 349 del 2007, cit.), il seguente principio:

---

<sup>69</sup> Nei paragrafi e nelle note che precedono.

<sup>70</sup> Sin dalle *sentenze gemelle* del 2007: Corte cost., 24-10-2007, n. 348 e 349, cit.

*“Con l’art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata “norma interposta”; e che è soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione”.*

Né il riferimento al diritto internazionale convenzionale - in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - né la ribadita esclusione delle norme internazionali convenzionali dall’ambito di operatività non solo dell’art. 10 della Costituzione, ma anche dell’articolo 11<sup>71</sup> - sul quale si fonda, invece, il diritto comunitario (ora unionale) - preclude l’applicazione, allo stesso, dell’enunciato principio.

Infatti, risultano parimenti imposti al legislatore (dall’articolo 117, primo comma, cost., cit.), appunto, il *“rispetto (... ) dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*. Coerentemente, non può non essere riferito - ad entrambi gli ordinamenti (comunitario, ora unionale, appunto, ed internazionale convenzionale) - il principio che la Corte costituzionale ricava dalla interpretazione della stessa disposizione (articolo 117, primo comma, cost., cit.) .

Parimenti non può non essere riferita - ad entrambi gli ordinamenti - la conclusione, sulla base di detto principio, nei termini testuali seguenti:

*“la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., è fondata”.*

Ora riposa, sostanzialmente, sullo stesso principio e perviene - coerentemente - alla medesima conclusione la giurisprudenza, che risulta investita, per quanto si è detto, da censure di incompatibilità con l’assetto condiviso del rapporto tra diritto unionale (già comunitario) ed ordinamento italiano.

4.3. *“Fermo restando, infatti, che all’obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione - si legge in una delle sentenze<sup>72</sup> investite dai prospettati dubbi di compatibilità con l’assetto condiviso del rapporto tra diritto unionale (già comunitario) ed ordinamento italiano - sicché, ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione”*,

Tuttavia - prosegue la stessa sentenza - *“la questione di legittimità costituzionale offre la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall’ordinamento, con l’efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea» (sentenza n. 15 del 2024, punto 8.2. del Considerato in diritto)”*.

---

<sup>71</sup>Nei termini testuali seguenti:

*“In generale, la giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretare le disposizioni della Costituzione che fanno riferimento a norme e ad obblighi internazionali - per quanto qui interessa, gli artt. 7, 10 ed 11 Cost. - ha costantemente affermato che l’art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce l’adeguamento automatico dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i principi generali e le norme di carattere consuetudinario (per tutte, [sentenze n. 73 del 2001](#), [n. 15 del 1996](#), [n. 168 del 1994](#)), mentre non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano principi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Per converso, l’art. 10, secondo comma, e l’art. 7 Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi, concernenti rispettivamente la condizione giuridica dello straniero e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono essere riferiti a norme convenzionali diverse da quelle espressamente menzionate. L’art. 11 Cost., il quale stabilisce, tra l’altro, che l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», è invece la disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento ([sentenze n. 284 del 2007](#); [n. 170 del 1984](#)).*

*Con riguardo alle disposizioni della CEDU, questa Corte ha più volte affermato che, in mancanza di una specifica previsione costituzionale, le medesime, rese esecutive nell’ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e quindi non si collocano a livello costituzionale (tra le molte, per la continuità dell’orientamento, [sentenze n. 388 del 1999](#), [n. 315 del 1990](#), [n. 188 del 1980](#); [ordinanza n. 464 del 2005](#)). Ed ha altresì ribadito l’esclusione delle norme meramente convenzionali dall’ambito di operatività dell’art. 10, primo comma, Cost. (oltre alle pronunce sopra richiamate, si vedano le [sentenze n. 224 del 2005](#), [n. 288 del 1997](#), [n. 168 del 1994](#)).*”

<sup>72</sup> Vedi Corte cost. n. 118 del 2024, in sostanziale coerenza con tutte le altre

\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni

Non si potrebbe sintetizzare meglio l'approdo di quella giurisprudenza.

Palese ne risulta, poi, la coerenza con la lettura del parametro costituzionale dell'articolo 117, primo comma (nel testo novellato ora vigente, cit.), come *integrato* – quale *fonte interposta*. In forza del *rinvio libero* della norma costituzionale – dalla norma unionale (già comunitaria) che risulti violata nel caso concreto.

Né può essere trascurato che la *fonte interposta* – in forza del *rinvio libero* di norma costituzionale – resta, immutata, nell'ordinamento di appartenenza e risulta diffusamente applicata – in ipotesi affatto diverse tra loro - dalla giurisprudenza costituzionale.<sup>73</sup>

La raggiunta conclusione sembra, all'evidenza, confermare l'anticipata configurazione della stessa giurisprudenza quale coerente sviluppo, appunto, di quell'assetto condiviso del rapporto tra diritto unionale (già comunitario) ed ordinamento italiano.

4.4. Intanto palesemente coerente - con la sentenza *Granital* - è l'esplicita *salvezza* (*Fermo restando*) che "(...) *all'obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione, sicché ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione*"

Infatti, la sentenza *Granital* – come è stato già ricordato - risulta così *massimata*:

*“È inammissibile, in riferimento all'art. 11 cost. e in relazione agli art. 177 e 189 del trattato Cee, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.p.r. 22 settembre 1978, n. 695, per la parte in cui non consente di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di prelievi agricoli, in quanto nelle materie riservate alla sfera di competenza della comunità il giudice ordinario deve egli stesso provvedere ad assicurare la piena e continua osservanza delle norme comunitarie direttamente applicabili (nella specie: i regolamenti), senza tener conto delle leggi nazionali, anteriori o successive, eventualmente confliggenti e senza quindi che sia necessario rivolgersi alla corte costituzionale per far dichiarare l'illegittimità costituzionale di tali leggi”.*

Affatto diversa è la *funzione* assolta dalla *possibilità* offerta dalla *questione di legittimità costituzionale* – contestualmente evidenziata dalla sentenza – *“di addivenire alla rimozione dall'ordinamento, con l'efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell'Unione europea”*.

Ne risulta, infatti, affrontato e risolto il problema diverso, che – come è stato anticipato – viene denunciato, dalla Corte di giustizia (sin dalla remota sentenza 15 ottobre 1986, in causa C- 168/85<sup>74</sup>), nei termini testuali seguenti:

*“La facoltà degli amministrati di far valere dinanzi ai giudici nazionali disposizioni del trattato direttamente applicabili costituisce solo una garanzia minima e non è di per sé sufficiente ad assicurare la piena applicazione del trattato stesso; mantenere immutata, nella legislazione di uno stato membro, una disposizione interna incompatibile con una norma del trattato direttamente applicabile, crea una situazione di fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto comunitario e costituisce quindi una trasgressione degli obblighi imposti dal trattato”.*

Agevole risulta, quindi, la conclusione.

---

<sup>73</sup> Vedi, da ultima, Corte cost. 15 maggio 2025, n. 64, laddove si legge :

*“7.– Con l'odierno parametro interposto, dunque, il legislatore statale, nell'esercizio della competenza concorrente a esso attribuita dall'art. 122, primo comma, Cost., ha dettato un principio, quello del divieto del terzo mandato consecutivo, che, al pari di tutti i principi fondamentali nelle materie concorrenti, obbliga le regioni ordinarie a conformarsi nell'esercizio della loro funzione legislativa”.*

<sup>74</sup> Vedi Corte giust. 15 ottobre 1986, in causa C- 168/85, Dir. comunitario scambi internaz., 1987, 105, n. ZILIOI; Giust. civ., 1987, I, 2449

Lungi dal risultare incompatibile – con l'assetto condiviso del rapporto tra diritto unionale (già comunitario) e ordinamento italiano – la giurisprudenza costituzionale – investita, in dottrina, da censure di incompatibilità con lo stesso assetto - ne costituisce, invece, coerente evoluzione, agevolata dalla emersione del nuovo parametro costituzionale ricordato.

4.5. Né tale conclusione pare scalfita dai rilievi della dottrina che, per quanto si è detto, ritiene incompatibile - con l'assetto condiviso del rapporto tra i due ordinamenti (unionale, appunto, ed italiano) – la giurisprudenza costituzionale - che dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione all'articolo 117, primo comma, della costituzione (nel testo *novellato ora vigente, cit.*) di norme dell'ordinamento italiano, perché in contrasto con norme, dotate di *efficacia diretta*, del diritto dell'Unione europea - in base, essenzialmente, al rilievo che le norme *direttamente efficaci* del diritto dell'Unione si applicano in luogo delle norme confliggenti degli ordinamenti interni degli stati membri.

Palesamente precluse - dalla sentenza *Granital* – risultano, infatti, le questioni di legittimità costituzionale. In relazione all'articolo 11 della costituzione, di norme interne confliggenti con norme comunitarie (ora unionali) dotate di *efficacia diretta*.

Palesamente ammissibili sono, invece, le diverse questioni di legittimità costituzionale – parimenti di norme interne confliggenti con norme comunitarie (ora unionali) dotate di *efficacia diretta* – sollevate, in relazione all'articolo 117, primo comma (nel testo *novellato ora vigente, cit.*) dalla nostra giurisprudenza costituzionale, che risulta investita – all'evidenza, infondatamente – dalle censure di incompatibilità con l'assetto condiviso del rapporto tra il diritto unionale (già comunitario) e l'ordinamento italiano .

Tanto basta per confermare la conclusione anticipata.

Tuttavia, non pare neanche scalfita da altri rilievi della dottrina,

4.6. Intanto l'asserito “*tentativo della Corte costituzionale di posizionarsi in un sistema complesso di rapporti tra Corti e Carte*” sembra supporre la configurazione dei due ordinamenti accolta dalla Corte di giustizia – come *sistema complesso*, appunto – affatto diversa da quella – di *ordinamenti distinti e reciprocamente coordinati* – invece accolta dalla nostra Corte costituzionale, senza che la diversa posizione delle due Corti – come pure si è detto – produca ricadute sul piano giuridico.

Tuttavia, la *reciproca autonomia* risulta, all'evidenza, coerente con la prospettata ripartizione di *competenza* – tra l'Unione e ciascun paese membro – nell'incidere ciascuno sul proprio ordinamento, realizzandone il *reciproco coordinamento*, che consiste – essenzialmente - nella *primazia* del diritto unionale.

Peraltro, il rilievo - che “*solo il riferimento all'art. 11 della Costituzione (.....) consente di accedere (....) alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, che (.....) estende il primato anche alle norme costituzionali interne*” – sembra trascurare che anche l'articolo 117, primo comma, della costituzione – in coerenza con l'articolo 11, nel quale è implicito - *estende il primato anche alle norme costituzionali interne*.

Esula, pertanto, la paventata “*assenza della base solida offerta dall'art. 11 Cost. alle limitazioni di sovranità*”, come l'asserita “*assiologica e sistematica preferenza del sistema costituzionale interno rispetto all'osservanza dei vincoli europei, allontanandosi quindi in maniera netta dalla giurisprudenza europea*”.

Mentre risulta espressamente fatto salvo il *ruolo del giudice comune* – nel dare applicazione alle norme unionali dotate di *efficacia diretta*, anche in luogo di eventuali norme interne confliggenti – scongiurando il paventato rischio di *marginalizzazione* di quello – che resta – il “*primo baluardo del*

*funzionamento di un sistema che si regge sulla piena e contestuale applicazione delle norme europee in tutti gli Stati membri”.*<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Vedi R. MASTROIANNI, *op. cit.*, spec. paragrafo 6 . Osservazioni conclusive e una modesta proposta, dal quale sono attinti tutti i *virgolettati* di quest'ultimo capitolo del testo.

*\*Dedicato a Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale, in occasione dei Suoi cento anni*